

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**236 / 2024 del 16/05/2024**

Oggetto: CONTRATTO DI SUBCOMODATO D'USO GRATUITO TRA AREU E ASSOCIAZIONE VOLONTARI VALLE SABBIA PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO (MSA 1) DI AREU

OGGETTO: CONTRATTO DI SUBCOMODATO D'USO GRATUITO TRA AREU E ASSOCIAZIONE VOLONTARI VALLE SABBIA PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO (MSA 1) DI AREU

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PRESO ATTO che AREU, in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

DATO ATTO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti alle missioni di soccorso sanitario, si è determinato di ridefinire la postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA1) operativo in Valle Sabbia (BS), che risulta tutt'ora strategica per le esigenze dell'Agenda;

CONSIDRATO che:

- l'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia detiene in comodato d'uso un immobile, sito in Vestone (BS), Via Rinaldini n. 43, di proprietà del Comune di Vestone;
- alcuni locali dello stesso sono stati già concessi in sub-comodato d'uso gratuito ad AREU a partire dal 01.07.2015, come da Delibere AREU n. 184 del 07.07.2015 e rinnovato con delibere n. 264 del 31.08.2018 e n. 485 del 30.12.2021;

DATO ATTO si è reso necessario un adeguamento dei locali concessi in subcomodato d'uso ad AREU al fine di installare un impianto di climatizzatore a beneficio anche dell'equipaggio stazionato nella postazione di soccorso;

PRESO ATTO, altresì che, con nota prot. AREU n. 11084 del 16.04.2024 l'associazione ha

chiesto anche l'adeguamento del contratto di subcomodato d'uso, prevedendo l'aumento del limite per il rimborso delle spese, in considerazione dell'aumento dei costi delle utenze determinati anche dall'installazione dell'impianto di climatizzazione;

ACQUISITO il parere positivo del Direttore della S.S.D. Tecnico Patrimoniale e del Direttore dell'AAT di Brescia in merito alle richieste dell'Associazione;

CONSIDERATO che:

- AREU, con nota prot. n. 11961 del 24.04.2024, ha trasmesso all'associazione una proposta di contratto integrato con le modifiche ritenute necessarie;
- L'associazione, con nota prot. AREU n. 12748 del 06.05.2024 ha ritrasmesso il testo definitivo del contratto di subcomodato d'uso, integrato per quanto di competenza;

RITENUTO, pertanto, necessario concludere un nuovo contratto di subcomodato d'uso gratuito tra Associazione Volontari Valle Sabbia ed AREU, ad oggetto alcuni locali siti in Vestone (BS) via Rinaldi n. 43, per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2027, escluso il tacito rinnovo;

PRECISATO che le parti hanno stabilito di risolvere consensualmente il precedente contratto, approvato con delibera 485/2021;

DATO ATTO, altresì, che le Parti, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, hanno concordato che:

- l'Associazione concede ad AREU in subcomodato d'uso gratuito alcuni spazi dell'immobile sito in Vestone (BS), Via Rinaldi n. 43, per lo stazionamento del mezzo di soccorso MSA1 di AREU e del suo equipaggio;
- tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico di AREU, salva preventiva autorizzazione da parte dell'Associazione. Al fine di poter garantire interventi manutentivi di carattere ordinario quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli stessi verranno effettuati dall'Associazione nel più breve tempo possibile, previa segnalazione scritta da parte di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato. Le spese per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria vengono rimborsate da AREU, nel limite di quelle documentate, previa verifica dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e previa rendicontazione annuale da parte dell'Associazione;
- le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie e quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso dei locali oggetto di comodato sono sostenute dall'Associazione e così rimborsate da AREU: le spese per le utenze in proporzione ai millesimi di superficie occupati, quantificati in 450/1000 e quelle relative al servizio di pulizia ad imputazione diretta, entrambe, in ogni caso, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a

supporto di quanto realmente sostenuto e previa rendicontazione annuale da parte dell'Associazione;

- l'impegno di spesa previsto a carico di AREU relative alle utenze, pulizie ed eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari autorizzati, per l'immobile in oggetto è stimato in € 10.000,00/anno (IVA compresa);
- AREU si impegna a rimborsare al subcomodante, una tantum, le spese sostenute per i lavori di installazione dell'impianto di climatizzazione in proporzione agli spazi in uso all'equipaggio del mezzo di soccorso, per un importo concordato di € 8.500,00 (oltre iva, per un importo totale di €10.370,00) da corrispondersi in soluzione unica, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute e dei giustificativi di spesa, e previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale di AREU;

DATO ATTO che il valore economico degli spazi in comodato d'uso è pari ad € 100.000,00;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di disporre la risoluzione consensuale del contratto di subcomodato d'uso tra Associazione volontari Valle Sabbia ed AREU, approvato con delibera 485/2021;
2. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il nuovo contratto di subcomodato d'uso gratuito tra Associazione Volontari Valle Sabbia ed AREU, ad oggetto alcuni locali siti in Vestone (BS) via Rinaldi n. 43, per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - l'Associazione concede ad AREU in subcomodato d'uso gratuito alcuni spazi dell'immobile sito in Vestone (BS), Via Rinaldi n. 43, per lo stazionamento del mezzo di soccorso MSA1 di AREU e del suo equipaggio;
 - di tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico di AREU, salva preventiva autorizzazione da parte dell'Associazione. Al fine di poter garantire interventi manutentivi di carattere ordinario quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli stessi verranno effettuati dall'Associazione nel più breve tempo possibile, previa segnalazione scritta da parte di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato. Le spese per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria vengono rimborsate da AREU, nel limite di quelle documentate, previa verifica dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e previa

rendicontazione annuale da parte dell'Associazione;

- le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie e quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso dei locali oggetto di comodato sono sostenute dall'Associazione e così rimborsate da AREU: le spese per le utenze in proporzione ai millesimi di superficie occupati, quantificati in 450/1000 e quelle relative al servizio di pulizia ad imputazione diretta, entrambe, in ogni caso, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e previa rendicontazione annuale da parte dell'Associazione;
 - l'impegno di spesa previsto a carico di AREU relative alle utenze, pulizie ed eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari autorizzati, per l'immobile in oggetto è stimato in € 10.000,00/anno (IVA compresa);
 - AREU si impegna a rimborsare al subcomodante, una tantum, le spese sostenute per i lavori di installazione dell'impianto di climatizzazione in proporzione agli spazi in uso all'equipaggio del mezzo di soccorso, per un importo concordato di € 8.500,00 (oltre iva, per un importo totale di € 10.370,00) da corrispondersi in soluzione unica, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute e dei giustificativi di spesa, e previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale di AREU;
3. di dare atto che il contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2027, con esclusione del tacito rinnovo;
 4. di dare atto che il valore economico degli spazi di comodato è pari ad € 100.000,00;
 5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva di € 46.203,33 IVA inclusa ove dovuta, da contabilizzare nei bilanci dell'Agenzia di esercizio al conto come di seguito indicato;

Voce	Conto	Descrizione	Anno	Costo
Contributo impianto di climatizzazione	30.20.22.20	Altre contribuzioni passive e sussidi	2024	€ 10.370,00
Rimborso spese	30.20.51.50	Rimborso spese beni in comodato – COEU 118	2024	€ 5.833,33
			2025	€ 10.000,00
			2026	€ 10.000,00
			2027	€ 10.000,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di dare atto che il referente del contratto è il direttore della AAT di Brescia;

8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONTRATTO DI SUBCOMODATO D'USO GRATUITO

TRA:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VALLE SABBIA (di seguito per brevità Subcomodante), con sede in Vestone (BS), Via E.Rinaldini , 43, Codice Fiscale 96006210171 in atto rappresentata dal Sig. ra Stefania Manzoni in qualità di Presidente pro-tempore.

E

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito per brevità Subcomodatario o AREU), con sede in Milano, Viale Monza. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini, 6 (C.F./P.IVA 11513540960), in atto rappresentata dal dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Premesso che

- l'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia, con sede in Vestone (BS), Via E.Rinaldini 43, C.F. 96006210171, detiene in comodato d'uso un immobile, sito in Vestone (BS), Via Rinaldini n. 43, di proprietà del Comune di Vestone;
- AREU, per le proprie attività istituzionali, ha necessità di alcuni spazi da destinare ad uso di un mezzo di soccorso avanzato e del proprio equipaggio, stabiliti nel territorio di competenza dell'associazione;
- le parti, in data hanno stipulato un contratto di sub comodato d'uso con il quale l'associazione concedeva, ad AREU, che accettava, parte dell'immobile sito in Vestone (BS), Via Rinaldini 43, composto dai seguenti vani:
 - Centrale Operativa mq 12,03;
 - Disimpegno 1 mq 10,68;
 - Pranzo Soggiorno mq 27,61;
 - Angolo Cottura mq 5,53 (in utilizzo anche ai Volontari dell'Associazione);
 - Deposito medicinali mq 5,53;
 - Camera Autista mq 11,51;
 - W.C. * 1 mq 3,25;
 - Camera Infermiere mq 11,03;
 - W.C. * 2 mq 3,28;
 - un posto auto scoperto e un garage (identificato in planimetria: Garage Medicalizzata MQ 33,30) per l'idoneo stazionamento dell'automezzo di soccorso
- AREU ha chiesto all'associazione l'installazione di un impianto di climatizzazione a beneficio dell'equipaggio del mezzo di soccorso stazionato presso i locali dell'associazione;
- l'associazione ha acconsentito all'esecuzione dei lavori, che importerà un aggravio degli oneri rimborsabili da AREU ed un aggiornamento delle condizioni di contratto di subcomodato d'uso;

tanto premesso le parti, convengono e stipulano:

Articolo 1. Risoluzione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti riconoscono e convengono che il contratto di subcomodato d'uso indicato nelle premesse si intende risolto consensualmente, ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., con effetto a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto si dà avvio ad un nuovo rapporto contrattuale con soluzione di continuità rispetto al precedente.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Subcomodante, previa acquisizione di formale consenso da parte del proprietario del bene immobile, concede in Subcomodato d'uso gratuito al Subcomodatario che a tale titolo riceve e accetta, per l'uso di seguito indicato, parte del seguente immobile sito in Vestone (BS), Via Rinaldini 43, composto dai seguenti vani identificabili nella pianta planimetrica allegata (consegnata a mezzo posta certificata in formato .pdf):

- Centrale Operativa mq 12,03;
- Disimpegno 1 mq 10,68;
- Pranzo Soggiorno mq 27,61;
- Angolo Cottura mq 5,53 (in utilizzo anche ai Volontari dell'Associazione);
- Deposito medicinali mq 5,53;
- Camera autista mq 11,51;
- W.C. * 1 mq 3,25;
- Camera Infermiere mq 11,03;
- W.C. * 2 mq 3,28;
- un posto auto scoperto e un garage (identificato in planimetria: Garage Medicalizzata MQ 33,30) per l'idoneo stazionamento dell'automezzo di soccorso.

La porzione di immobile oggetto del presente contratto, così come planimetricamente identificati nella pianta, (all. 1) e la relativa autorizzazione sanitaria n. 3/SO del 25/08/2014 rilasciata dall'ASL di Brescia (all. 2), (consegnati a mezzo posta certificata in formato .pdf) versa nello stato di manutenzione di cui all'allegato verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti.

Il Subcomodatario dichiara che il Responsabile dell'Articolazione Territoriale dell'Agenzia – AAT di Brescia ha visitato la parte dell'immobile in parola, riconoscendone la conformità alle caratteristiche e alle condizioni di cui al verbale di consegna, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Articolo 3. Finalità

Il Subcomodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento equipaggio e automezzo del Mezzo di Soccorso Avanzato – MSA1, ovvero, previa autorizzazione scritta del Subcomodante, altre tipologie di equipaggi e mezzi destinati comunque al servizio sanitario di emergenza urgenza extraterritoriale, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. I predetti locali potranno essere utilizzati dal Subcomodatario e dai soggetti terzi dallo stesso individuati per l'espletamento del predetto servizio.

È diritto del Subcomodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

Articolo 4. Durata

Il presente contratto ha durata dalla data di ultima sottoscrizione, sino al 31.12.2027.

Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuita tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Subcomodatario è obbligato a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'estinzione del presente contratto. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Subcomodante: avavs@pec.it
- per il Subcomodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it

ovvero un diverso termine concordato tra le parti.

Articolo 5. Custodia

Il Subcomodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Subcomodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Subcomodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Articolo 6. Manutenzione

Tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Subcomodatario, salva preventiva autorizzazione da parte del Subcomodante.

Al fine di poter garantire interventi manutentivi di carattere ordinario quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato tra le parti che gli stessi verranno effettuati dal Subcomodante nel più breve tempo possibile, previa segnalazione scritta da parte del Subcomodatario ovvero di chi dallo stesso autorizzato. L'attivazione del servizio manutentivo deve essere effettuata secondo la procedura operativa del Subcomodante.

Le spese per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria vengono rimborsate dal Subcomodatario, nel limite di quelle documentate, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e devono essere rendicontate annualmente da parte del Subcomodante.

Le migliorie, riparazioni ordinarie o modifiche eseguite dal Subcomodatario restano acquisite al Subcomodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest'ultimo, fatto salvo il diritto di pretendere dal Subcomodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti, solo per l'esecuzione di opere non preventivamente concordate.

Il silenzio o l'acquiescenza del Subcomodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Subcomodatario.

Articolo 7. Spese ordinarie

Le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie e quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso dei locali oggetto di comodato sono sostenute dal Subcomodante e così rimborsate dal Subcomodatario: le spese per le utenze in proporzione ai millesimi di superficie occupati, quantificati in 450/1000 e quelle relative al servizio di pulizia ad imputazione diretta.

Tali spese vengono rimborsate dal Subcomodatario nel limite di quelle documentate, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e devono essere rendicontate annualmente da parte del Subcomodante.

Relativamente al servizio di pulizie, il Subcomodatario si impegna a garantire una pulizia totale dei locali, con frequenza di due interventi settimanali e la relativa sanificazione periodica degli ambienti.

Il Subcomodatario si impegna a provvedere al rimborso di tutte le spese relative alle utenze, pulizie ed eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari autorizzati, sostenute dal Subcomodante, nell'importo annuo stimato in € 10.000,00 = (diecimila/00), ovvero diverso maggiore importo risultante dalla rendicontazione, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale corredata della necessaria documentazione.

Articolo 8. Impianto di climatizzazione

Il Comodatario si impegna a rimborsare al Comodante, una tantum, le spese sostenute per i lavori di installazione dell'impianto di climatizzazione in proporzione agli spazi in uso all'equipaggio del mezzo di soccorso, per un importo concordato di € 8.500,00 (oltre iva) da corrisondersi in soluzione unica, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute e dei giustificativi di spesa, e previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale di AREU.

Articolo 9. Responsabilità per danni

Il Subcomodante è esonerato dal Subcomodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il Subcomodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Subcomodante si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dei locali, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

Articolo 10. Registrazione

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Subcomodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Subcomodatario previa presentazione di idonea documentazione giustificativa nell'ambito del rimborso delle spese di cui all'art. 7 del presente contratto.

Articolo 11. Cessione del contratto

La cessione ad altri soggetti da parte del Subcomodatario del contratto dovrà avvenire esclusivamente a favore di terzi solo per la finalità di tutela della salute pubblica, attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa acquisizione scritta di parere favorevole del Subcomodante. Per ogni ulteriore fattispecie è fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Subcomodante. Il Subcomodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il Subcomodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 12. Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 13. Controversie

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Subcomodante ha il proprio domicilio.

Articolo 14. PIAO e Codice di Comportamento

Il Subcomodante e il Subcomodatario con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti, Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati:

1 – planimetria della porzione di immobile oggetto del contratto (già consegnata a mezzo PEC);

2 – autorizzazione sanitaria dei locali oggetto del presente contratto (già consegnata a mezzo PEC).

Per il Subcomodante

ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA
VALLE SABBIA

Il Presidente

(Stefania Manzoni)

Per il Subcomodatario

AREU

Il Direttore Generale

(Dott. Massimo Lombardo)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.

Per il Subcomodante

ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA
VALLE SABBIA

Il Presidente



(Stefania Manzoni)

Per il Subcomodatario

AREU

Il Direttore Generale

(Dott. Massimo Lombardo)



PILAZZA PIANO TERZO (ambulatori)
proprio "Solidale"



Regione
Lombardia

ASL Brescia

DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE N. 6

U.O. Igiene e Medicina delle Comunità

Via Landi, 5 – 25087 Salò

Tel. 0365.296646 Fax 0365.296665

E-mail distretto.garda@aslbrescia.it

Salò, **25 AGO. 2014**
Prot. Gen. n. **010.8832**

AUTORIZZAZIONE N. 3/SO

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE N. 6
DELL'ASL DI BRESCIA**

Vista la DGR n° IX/000893 del 01/12/2010 “Disciplina per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività del trasporto sanitario da parte di soggetti privati in aggiornamento alla DGR n.VIII/1743 del 18 Gennaio 2006” e la DGR n. IX/1964 del 06/07/2011 “Soccorso Sanitario extraospedaliero – aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17/07/1998, n. VI/45819 del 22/10/1999, n. VII/16484 del 23/02/2004 e n. VIII/1743 del 18/01/2006;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL di Brescia che delegano ai Direttori delle Direzioni Gestionali Distrettuali la facoltà di rilasciare gli atti autorizzativi previsti dalla normativa speciale;

Vista l’istanza per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario presso la sede operativa di Nozza di Vestone, via Rinaldini, presentata in data 01/08/2014, prot. ric. 101266, dal Sig. Roberto Turri Zanoni, Legale Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia - Onlus”, con sede legale in Nozza di Vestone, via Reverberi n. 1 cod. fiscale 96006210171;

Preso atto del parere del Responsabile dell’Unità Operativa Igiene e Medicina delle Comunità della D.G.D n. 6, espresso in data 19/08/2014 a conclusione dell’istruttoria della pratica;

AUTORIZZA

l’Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia - Onlus”, con sede legale in Nozza di Vestone, via Reverberi n. 1, ad esercitare l’attività di trasporto sanitario presso la nuova sede operativa di Nozza di Vestone, via Rinaldini.

IL DIRETTORE DELLA DGD N. 6
Dr.ssa Fiorella Cadonia

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it

Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175